





### Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione

#### Ufficio semplificazione

Via Vannetti, 15 - 38122 Trento

**T** +39 0461 492626

**F** + 39 0461 494441

@ umst.semplificazione\_digitalizzazion@provincia.tn.it pec umst.semplificazione\_digitalizzazione@pec.provincia.tn.it web www.provincia.tn.it

### Consorzio dei Comuni Trentini **Direzione Generale**

Via Torre Verde, 23 – 38122 Trento

**T** + 39 0461 987139

@ info@comunitrenti.it

pec consorzio@pec.comunitrentini.it

Ai Sindaci dei Comuni trentini Ai Presidenti di Comunità

e, p.c. Agli Ordini professionali

Al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio

Alle Strutture provinciali

LORO SEDI

P330/2023/1.8-2019-10/ARC/GC/dh

OGGETTO: nuovo procedimento unico edilizio per il rilascio del permesso di costruire e procedura della conferenza di servizi (art. 82 L.P. 15/15). Indicazioni operative.

Come noto, dal 1° settembre 2022 è entrata in vigore la nuova disciplina in materia di procedimento di rilascio del permesso di costruire, introdotta dalla legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6 recante: "Misure di semplificazione e accelerazione in materia di opere pubbliche, espropri, gestione del territorio e valutazioni ambientali per il perseguimento degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC): modificazioni delle relative leggi provinciali, nonché disposizioni straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi nel settore zootecnico e ittico e negli investimenti pubblici e disposizione in materia di interventi di politica del lavoro".

L'art. 82 della legge provinciale per il governo del territorio (L.P. 15/15) è stato sostanzialmente rimodulato dalla L.P. 6/2022 secondo la logica del "procedimento unico" - gestito con il ricorso alla conferenza di servizi decisoria - coerentemente con la disciplina del procedimento amministrativo recata dalla L. 241/90 a seguito della cd. "riforma Madia" (legge n. 124/2015, entrata in vigore il 28 agosto 2015, e decreti legislativi correlati del 2017) e a livello locale dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo n. 23/1992, anch'essa riformata con la medesima L.P. 6/22.

Per l'illustrazione dettagliata del nuovo istituto della conferenza di servizi nel contesto del nuovo procedimento edilizio si rimanda alla lettura della circolare prot. n. A042/S013/2022/488240 di data 11 luglio 2022 dell'Assessorato all'urbanistica, ambiente e cooperazione e della circolare prot. P330/2022/1.8-2019-10/ARC/GC/pt n. 474021 di data 5 luglio 2022 dell'Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione, inoltrata dallo scrivente Consorzio con nota prot. n. 7946 del 5 luglio 2022.







Con la presente, predisposta dall'UMST semplificazione e digitalizzazione - Ufficio semplificazione e dal Consorzio dei Comuni trentini, con il prezioso supporto del "team esperti PNRR" dedicato alle procedure edilizie, si intende quindi fornire un **vademecum operativo per la gestione del nuovo procedimento unico edilizio** ad uso delle amministrazioni comunali, corredato dai fac-simile dei principali moduli di avvio e gestione del procedimento, indizione della conferenza di servizi, richiesta di integrazioni da parte delle altre amministrazioni coinvolte (cd. enti terzi), comunicazione dell'esito finale della conferenza in chiusura del procedimento unico.

### Art. 82 - Procedimento di rilascio del permesso di costruire

- 1. Il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire è di **sessanta giorni**. In caso di progetti di particolare complessità e rilevanza il comune può elevare il termine del procedimento a **novanta giorni**, dandone comunicazione ai soggetti interessati con la comunicazione di avvio del procedimento.
- 1 bis. Nel termine previsto dal comma 1 il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e può chiedere modifiche del progetto o integrazioni documentali ai sensi rispettivamente dei commi 1 ter e 1 quater; quando è necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse dal comune convoca la conferenza di servizi decisoria. Quando è indetta la conferenza di servizi il permesso di costruire è rilasciato nel termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi decisoria e nell'ambito di quest'ultima possono essere richieste integrazioni della documentazione e modifiche del progetto da parte delle amministrazioni partecipanti, secondo quanto previsto dalla relativa disciplina. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza è titolo per la realizzazione dell'intervento.
- 1 ter. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento può chiedere integrazioni della documentazione presentata, quando i documenti non sono già nella disponibilità del comune o non possono essere acquisiti dal comune stesso autonomamente. La richiesta di integrazioni interrompe per una sola volta il termine previsto dal comma 1, che ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della completa documentazione integrativa.
- 1 quater. Entro il termine previsto dal comma 1 il responsabile del procedimento, illustrandone le ragioni, può chiedere di apportare modifiche al progetto, quando queste sono necessarie per il rilascio del permesso di costruire. A tal fine il responsabile del procedimento può convocare il richiedente per concordare, in un apposito verbale, i tempi e le modalità di modifica del progetto. In questi casi il termine previsto dal comma 1 è sospeso fino alla presentazione delle modifiche progettuali.
- 2. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 23 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992. Resta salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza del comune. Se riscontra l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, il comune notifica agli interessati l'ordine di non effettuare le opere.
- 3. Il silenzio assenso non si forma per il rilascio del permesso di costruire quando sussistono vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali. In questo caso l'amministrazione deve adottare un provvedimento espresso di diniego. Il silenzio assenso non si forma, inoltre, in caso di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 84.
- 4. Se il richiedente allega alla domanda di permesso di costruire tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per il rilascio del titolo e una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato, predisposta in osservanza dell'articolo 86, comma 3, i termini previsti per il rilascio del titolo edilizio sono ridotti alla metà; se il comune non rilascia il permesso di costruire entro il termine previsto la domanda si intende accolta e si applica il comma 2. Se ne ricorrono i presupposti, il comune provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in materia di responsabilità del progettista.
- 5. Una volta rilasciato il permesso di costruire il richiedente può dare inizio ai lavori, a seguito di comunicazione ai sensi dell'articolo 83, comma 3, e previa corresponsione del contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 87. Nel caso di silenzio assenso il contributo di costruzione è calcolato in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune.
- 6. Al procedimento per il rilascio del permesso di costruire si applica la legge provinciale sull'attività amministrativa 1992. 6 bis. La conferenza di servizi decisoria prevista da quest'articolo è convocata anche per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria quando è necessario acquisire altri atti di assenso, comunque denominati, resi da altre amministrazioni o strutture provinciali.

Preme innanzitutto evidenziare che il novellato art. 82 della L.P. 15/2015 individua il **Comune** territorialmente competente quale "**interlocutore unico**" nei confronti del richiedente il permesso di costruire. Spetta quindi al Comune istruire e reperire tutti gli atti necessari per la conclusione del procedimento edilizio, nonché, qualora siano necessari atti di assenso comunque denominati di







competenza di amministrazioni diverse dal Comune, indire la conferenza di servizi decisoria disciplinata dalla L.P. 23/92 (con rinvio alla L. 241/90).

L'interlocutore unico ha il compito di coordinare e "fare rete" con tutti i soggetti e gli enti coinvolti nel procedimento unico, prendendo in carico la domanda presentata dall'interessato e occupandosi di interloquire con tutte le altre amministrazioni coinvolte, utilizzando prioritariamente lo strumento della conferenza di servizi e tenendo sempre aggiornati tutti i soggetti interessati sullo "stato dell'arte" della procedura.

La norma consente comunque, ancora, al richiedente di presentare autonomamente tutti gli atti di assenso necessari per il rilascio del titolo edilizio e, in tal caso, non si applica la conferenza di servizi (non dovendosi reperire atti presupposti mancanti).

Nel caso disciplinato dal **comma 4, dell'art. 82** della L.P. 15/2015, è inoltre possibile, con la redazione di una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato a norma dell'art. 86, comma 3, e la presentazione di tutti gli atti di assenso necessari per il rilascio del titolo edilizio, la riduzione a metà dei termini per il rilascio del titolo edilizio.

Nel prosieguo si illustra il ruolo del Comune nei vari momenti del procedimento di rilascio del permesso di costruire, facendo riferimento al flusso schematico di procedimento che si allega e che rappresenta i principali passaggi procedurali e i relativi termini procedimentali (flusso procedimento edilizio – allegato 1).

#### 1. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(allegato 1, lett. A)

La presentazione della domanda (tramite la modulistica edilizia unificata approvata dalla Giunta provinciale o le piattaforme già disponibili per la presentazione *on line*) dà **avvio al procedimento** ai sensi degli artt. 24 e 25 della L.P. 23/92 qualora la domanda, assunta a protocollo, sia considerata ricevibile.

Una volta pervenuta la domanda, il Comune verifica la presenza degli elementi formali necessari a rendere la stessa ricevibile (sottoscrizione del titolare e del progettista, indicazione dei dati personali del richiedente/progettista, della localizzazione, della descrizione dell'intervento).

Qualora la **domanda** sia ricevibile quindi, il Comune invia al richiedente e al soggetto delegato la **comunicazione di avvio del procedimento** (*fac-simile "Comunicazione di avvio del procedimento – allegato 2*), che deve contenere i seguenti elementi:

- l'amministrazione competente:
- l'oggetto del procedimento promosso (domanda di permesso di costruire relativa ai lavori di...);
- l'ufficio dove è possibile prendere visione degli atti del procedimento, il domicilio digitale dell'amministrazione, il nominativo del responsabile del procedimento e la persona dell'ufficio tecnico a cui rivolgersi per informazioni;
- le fasi del procedimento, la data entro la quale deve concludersi e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione:
- la data di presentazione della relativa domanda;
- il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi in caso di inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento.







La data di avvio del procedimento dovrebbe coincidere con la data di presentazione della domanda.

Contestualmente alla ricezione della domanda deve infatti avvenire la registrazione a protocollo, fatte salve particolari esigenze o situazioni contingenti che la rendano non praticabile (domanda pervenuta ad uffici chiusi es. venerdì pomeriggio, blocco del sistema di protocollo....).

# 2. VERIFICA DI COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE (art. 82, comma 1ter, L.P. 15/15) (allegato 1, lett. B)

Dopo aver avviato il procedimento, il responsabile del procedimento o il tecnico a cui è assegnata l'istruttoria si occupa dell'esame documentale della pratica.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire, il Comune accerta la presenza e la completezza della documentazione, sulla base dell'elenco dei documenti riportati nel modulo di domanda come necessari per il procedimento edilizio e adeguati a quanto prescritto dagli strumenti urbanistici, ed eventualmente richiedere le integrazioni documentali (si veda infra il paragrafo RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE).

Per individuare con precisione l'elencazione dei documenti necessari, si può prendere a riferimento l'elencazione recata dalla modulistica unificata (modulo domanda di permesso di costruire): ELENCO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL PROCEDIMENTO EDILIZIO - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA - FASE DI PRESENTAZIONE - colonna denominata "Allegato alla presentazione della domanda di permesso di costruire") [ pag.9 - pag.13]

L'accertamento della completezza comprende anche i documenti indicati nell'ELENCO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL PROCEDIMENTO EDILIZIO - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA - FASE DI PRESENTAZIONE - colonna denominata "da valutare in relazione all'intervento") [ pag. 9 - pag.13].

### 3. RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE (allegato 1, lett. B1)

Qualora manchi uno o più dei documenti indicati nel paragrafo precedente, il Comune procede, **per una sola volta**, **alla richiesta di integrazione documentale**, nel caso in cui i documenti mancanti non possano essere acquisiti d'ufficio<sup>1</sup>.

Tale richiesta, rivolta al privato richiedente (o al suo progettista, giusta delega), **interrompe** il termine massimo previsto di 60 giorni (o 90 giorni in caso di pratiche complesse) per la conclusione del procedimento. Il termine quindi ricomincia a decorrere ex novo (da zero), dalla data di ricezione di tutta la documentazione integrativa completa dei nuovi elaborati progettuali da parte del privato (art. 82 L.P. 15/15, comma 1ter).

-

<sup>1</sup> A norma dell'art. 9, comma 5, L.P. 23/92, infatti, i documenti attestanti fatti, qualità e stati soggettivi necessari per l'istruttoria del procedimento, se in possesso dell'amministrazione procedente o di un'altra pubblica amministrazione, sono acquisiti d'ufficio dal responsabile del procedimento; in tal caso l'amministrazione procedente può chiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.







La richiesta di integrazione in questione non può riguardare la documentazione elencata nella modulistica unificata - Domanda di permesso di costruire - VINCOLI E RELATIVI PROVVEDIMENTI - FASE DI PRESENTAZIONE - colonna denominata "allegato alla presentazione della domanda di permesso di costruire", da pag. 14 fino a pag. 17. In merito a tale documentazione, infatti:

- a) qualora vi sia la necessità di acquisire un solo atto e lo stesso non possa essere acquisito d'ufficio in quanto non ancora formato, il Comune provvede direttamente a richiederlo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.P. 23/92². Tale richiesta sospende il termine del procedimento, che ricomincerà a decorrere dalla data di ricezione dell'atto richiesto. Della sospensione è data comunicazione all'interessato;
- b) qualora vi sia la necessità di acquisire **più atti** di competenza di altre amministrazioni (servizi PAT, Regione, gestori dei servizi pubblici, Stato etc..) il Comune è tenuto a **indire** la conferenza di servizi "decisoria" secondo la procedura di seguito indicata.

In entrambi i casi il Comune rende disponibile all'amministrazione/amministrazioni coinvolte la documentazione presentata in allegato alla domanda e informa altresì l'interessato degli ulteriori adempimenti istruttori (es.: imposta di bollo; pagamento oneri istruttori; produzione della documentazione ulteriore necessaria per il rilascio dell'atto/atti di competenza). Rimane nella responsabilità del professionista fornire tutta la documentazione necessaria alle altre amministrazioni per permettere a queste ultime di esprimersi<sup>3</sup>.

### **4. CONFERENZA DI SERVIZI ASINCRONA O SEMPLIFICATA** (art. 82, comma 1bis della L.P. 15/15)

La conferenza è obbligatoriamente indetta quando per il rilascio del permesso di costruire occorre acquisire almeno due atti (pareri, autorizzazioni, intese, concerti, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati) di altre amministrazioni<sup>4</sup>.

La conferenza di servizi (di seguito anche cds) si svolge di regola in **forma semplificata o asincrona** (art. 14 bis L. 241/90) attraverso la richiesta e acquisizione, in via telematica, degli atti necessari a portare a compimento l'istruttoria, cioè <u>senza riunione e mediante la semplice trasmissione per via telematica</u> delle comunicazioni, delle domande e della relativa documentazione tra le amministrazioni partecipanti<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Art. 3, comma 3, L.P. 23/92: "Se nel procedimento deve intervenire un atto di assenso di un'altra struttura o amministrazione, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, il termine resta sospeso e ricomincia a decorrere dalla comunicazione dell'atto. Della sospensione è data comunicazione all'interessato. La mancata comunicazione dell'atto di assenso entro il termine a disposizione della struttura o dell'amministrazione coinvolta equivale ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Se nel procedimento devono intervenire più atti di assenso di altre strutture o amministrazioni si applicano le disposizioni sulla conferenza di servizi di cui all'articolo 16. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 per l'acquisizione di pareri".

<sup>3</sup> Per una verifica della documentazione e della tempistica necessarie al rilascio di atti di assenso da parte delle strutture provinciali, è possibile consultare il sito istituzionale della Provincia al seguente link: https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-disupporto/Procedimenti-amministrativi-SCIA-e-comunicazioni-da-presentare-alla-Provincia.

<sup>4</sup> Art. 82, comma 1 bis, L.P. 15/15: "(...) quando è necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse dal comune convoca la conferenza di servizi decisoria. Quando è indetta la conferenza di servizi il permesso di costruire è rilasciato nel termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi decisoria e nell'ambito di quest'ultima possono essere richieste integrazioni della documentazione e modifiche del progetto da parte delle amministrazioni partecipanti, secondo quanto previsto dalla relativa disciplina. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza è titolo per la realizzazione dell'intervento".

<sup>5</sup> In attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma provinciale, la convocazione della CdS può essere effettuata tramite posta elettronica certificata o tramite protocollo informatico, in modo da consentire una valutazione contestuale degli interessi coinvolti e la formazione della decisione in merito alla domanda e in tempi differenziati da parte delle altre amministrazioni.







### 4.1 INDIZIONE DELLA CONFERENZA

(allegato 1, lett. B2)

Innanzitutto, sono da **individuare le amministrazioni da invitare alla cds**, i cui atti sono necessari per il proseguimento della pratica, oppure – non appena sarà resa disponibile la piattaforma unica provinciale<sup>6</sup> – l'individuazione degli enti/amministrazioni terze, chiamati ad esprimersi in base ai vincoli territoriali, sarà effettuata in sede di presentazione della domanda.

Per facilitare l'individuazione delle amministrazioni da invitare in cds (cd. enti terzi), si allega un prospetto riassuntivo non esaustivo, che elenca gli atti necessari per il rilascio di un permesso di costruire, i vincoli di obbligatorietà e le modalità della domanda (sinottico altre amministrazioni - allegato 3).

Nella **nota di indizione della cds** deve essere specificato (fac-simile "Indizione conferenza di servizi semplificata asincrona - allegato 4):

- a) l'<u>oggetto della determinazione da assumere (es.: permesso di costruire per la realizzazione dei lavori di ...)</u>, la domanda e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria:
- b) il termine perentorio, non superiore a 15 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione di cui alla lettera precedente - entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso del Comune o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- c) il termine perentorio, comunque non superiore a 45 giorni, decorrenti sempre dalla ricezione della documentazione, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge, regolamento o atto amministrativo (es. deliberazione della Giunta provinciale) non prevedano un termine diverso (maggiore o minore, che prevale per tutte le amministrazioni coinvolte sui termini della conferenza di servizi), il suddetto termine è fissato in 90 giorni. In questo caso è annoverabile anche la Comunità di valle, qualora la CPC debba rilasciare l'autorizzazione paesaggistica;
- d) la data della eventuale cds in modalità simultanea o sincrona, da tenersi entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c). Il Comune definisce, infatti fin dall'inizio, e comunica anche la data della (eventuale) riunione della conferenza simultanea, che si effettua cioè nella modalità tradizionale con le amministrazioni che si confrontano in presenza/videoconferenza nel corso di una o più riunioni. La cds simultanea può, infatti, seguire alla conferenza semplificata qualora in quest'ultima sono pervenuti atti di assenso o dissenso che indicano prescrizioni o condizioni che richiedono modifiche sostanziali. La data della eventuale cds simultanea potrà essere rideterminata

\_

<sup>6</sup> L'UMST Semplificazione e digitalizzazione - di concerto con il Consorzio dei Comuni trentini, ed anche avvalendosi dell'assistenza tecnica resa disponibile nell'ambito del "Progetto 1000 Esperti" (PNRR, Missione 1, Componente 1, Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR") - ha avviato il progetto di digitalizzazione delle pratiche edilizie finalizzato alla semplificazione ed accelerazione delle procedure e dei tempi di risposta. Il progetto prevede l'attivazione di uno sportello unico per la presentazione e la gestione delle pratiche edilizie (front end), mediante messa a disposizione di una piattaforma – SUAPE (Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia) - che consenta, tra l'altro, l'efficace gestione delle conferenze di servizi, nonché l'integrazione completa con il sistema P.I.Tre., il sistema catastale e tavolare, e i principali gestionali in uso in ambito edilizia presso i Comuni.







successivamente all'invio della nota di indizione, in seguito alle necessità istruttorie (es.: altri enti da invitare; diversi tempi procedimentali - minori o maggiori - previsti per il rilascio degli atti di competenza delle amministrazioni che tutelano interessi sensibili...).

**In casi del tutto eccezionali** il Comune può indire **direttamente**, saltando quindi la fase della conferenza di servizi asincrona, la **cds simultanea**, quando:

 ha valutato <u>preventivamente</u> la complessità della decisione da assumere e ritiene che i diversi interessi in gioco possano essere esaminati solo simultaneamente tra tutte le amministrazioni coinvolte;

oppure

• <u>il privato o le altre amministrazioni coinvolte</u> hanno chiesto lo svolgimento della conferenza simultanea entro il termine di 15 giorni dalla domanda.

In questo caso si applicano le specifiche della procedura e le tempistiche previste dall'articolo 14 ter della L. 241/90 per la conferenza simultanea **indetta direttamente** e non si applicano quelle descritte nel paragrafo dedicato alla conferenza simultanea convocata a seguito di cds semplificata<sup>7</sup>.

### 4.2 RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE (ENTI TERZI)

(allegato 1, lett. B3)

Nell'ambito della conferenza di servizi asincrona possono essere richieste integrazioni della documentazione e modifiche del progetto, oppure i chiarimenti ritenuti necessari, da parte delle altre amministrazioni partecipanti, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della documentazione trasmessa dal Comune.

Tutte le altre amministrazioni dovranno, quindi, rivolgersi al Comune affinché siano richieste al richiedente/progettista, con un'unica sospensione, tutte le integrazioni necessarie alla formulazione delle determinazioni di rispettiva competenza.

I termini del procedimento saranno sospesi, **per una sola volta** e **per un massimo di 30 giorni**<sup>8</sup>, sino al ricevimento delle dette integrazioni. La sospensione del termine comporta anche il differimento ad altra data della conferenza simultanea (se già prevista) che dovrà essere comunicata dal Comune a tutti i soggetti/enti coinvolti. Eventuali richieste di integrazioni "tardive" da parte delle amministrazioni (ossia successive ai 15 giorni) non determinano la sospensione del termine, né lo spostamento del termine finale.

Ai fini della semplificazione del procedimento, il Comune può riassumere, in <u>un'unica</u> <u>comunicazione al privato</u>, le richieste di integrazione necessarie, mettendo in conoscenza tutte le strutture/amministrazioni coinvolte.

# 4.3 RILASCIO ATTI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE (ENTI TERZI)

(allegato 1, lett. C2)

<sup>7</sup> Cfr. circolare P330/2022/1.8-2019-10/ARC/GC/pt prot. n. 474021 di data 5 luglio 2022 dell'Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione.

<sup>8</sup> Cfr. circolare P330/2022/1.8-2019-10/ARC/GC/pt prot. n. 474021 di data 5 luglio 2022, dell'Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione.







Come specificato nella nota di indizione della cds semplificata, le amministrazioni coinvolte devono esprimere e trasmettere <u>al Comune</u> le proprie determinazioni **entro il termine perentorio di 45 giorni, 90 giorni** o **diverso termine** previsto (si veda il paragrafo INDIZIONE DELLA CONFERENZA, lett. c).

Le amministrazioni coinvolte devono **esprimersi chiaramente in termini di assenso o dissenso**, indicando le modifiche eventualmente necessarie per l'assenso: in caso contrario, la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui la normativa europea richiede l'adozione di provvedimenti espressi (es. VIA; VINCA...).

L'iter della cds asincrona si conclude con l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, da adottarsi **entro 5 giorni lavorativi** dalla scadenza del termine per il rilascio degli atti di assenso, che sintetizza tutti gli atti delle amministrazioni intervenute. Anche il Comune esprime i propri atti nell'atto conclusivo della conferenza.

# 5. CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA O ASINCRONA (allegato 1, lett. C3)

Il contenuto della determinazione motivata di conclusione della conferenza può essere una:

#### ► decisione positiva, se:

- sono stati acquisiti solo atti di assenso non condizionati;
- si è formato il silenzio assenso;
- sono stati acquisiti dissensi superabili (cioè atti di assenso "condizionati", che possono essere accolti senza rendere necessaria una modifica sostanziale alla decisione oggetto della conferenza);

La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza è **titolo per la realizzazione dell'intervento**, ai sensi dell'art. 82 L.P. 15/15, comma 1 (*fac-simile "Esito positivo conferenza di servizi semplificata asincrona" – allegato 5*).

Una volta adottata la determinazione (che conclude la conferenza di servizi e il procedimento edilizio), il Comune comunica al richiedente l'esito finale del procedimento, assieme alla richiesta di pagamento del contributo di costruzione, se dovuto, all'imposta di bollo da apporre al titolo edilizio e agli altri documenti necessari, es. allacciamento impianti, al rilascio del titolo (fac-simile "Comunicazione esito procedimento" - allegato 6).

Una volta rilasciato il permesso di costruire, il richiedente può dare inizio ai lavori dopo aver provveduto al pagamento del contributo di costruzione a norma dell'art. 82 L.P. 15/15, comma 5.

► decisione negativa se sono stati acquisiti uno o più atti di dissenso non superabili (facsimile "Esito negativo conferenza di servizi semplificata asincrona – allegato 7).







La decisione negativa **produce gli effetti del preavviso di diniego** ai sensi dell'art. 27 bis<sup>9</sup> della L.P. 23/92: le eventuali osservazioni presentate dall'interessato, nei 15 giorni di rito, sono trasmesse dal Comune a tutte le altre amministrazioni coinvolte e del loro eventuale mancato accoglimento è data motivazione nell'ulteriore determinazione (negativa) di conclusione della conferenza.

Qualora non ricorrano le ipotesi sopra indicate, il Comune comunica a tutti i soggetti interessati che il procedimento continua con la convocazione della cds simultanea.

**RISOLUZIONE CONTRASTI**. La L.P. 23/92, nel caso in cui sono chiamate ad esprimersi in conferenza di servizi più strutture appartenenti alla medesima amministrazione (es. più uffici dello stesso Comune, oppure più uffici o servizi della Provincia o delle altre amministrazioni coinvolte), consente alle stesse, prima di rendere le proprie decisioni in conferenza, di effettuare un esame contestuale delle rispettive posizioni mediante lo svolgimento di conferenze di servizi "interne". In questo modo, si realizza un preventivo coordinamento per giungere ad una posizione unitaria e coordinata e risolvere in via preventiva eventuali posizioni contrastanti<sup>10</sup>.

# 6. ISTRUTTORIA PER CONFORMITA' URBANISTICA (allegato 1, lett. C)

#### 6.1 ESAME IN COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Il Comune chiede **il parere della commissione edilizia (CEC)**<sup>11</sup>, come previsto dal regolamento edilizio comunale per il rilascio del permesso di costruire, qualora lo ritenga utile e/o necessario nelle diverse fasi dell'istruttoria.

Quando ritiene che la documentazione progettuale sia sufficiente, il Comune (o il tecnico istruttore) svolge l'istruttoria tecnica.

7. SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER RICHIESTA DI MODIFICHE PROGETTUALI (art. 82, comma 1quater, L.P. 15/15) (allegato 1, lett. C1)

Nel corso dell'istruttoria tecnica, in parallelo rispetto alla conferenza di servizi, il Comune può chiedere, tramite nota motivata, comunque **non oltre il termine massimo di conclusione del** 

<sup>9</sup> Art. 27bis, comma 1 L.P. 23/92: "Nei procedimenti ad istanza di parte l'organo o la struttura competente all'adozione del provvedimento finale, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione del procedimento che riprendono a decorrere dieci giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale, indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'organo o la struttura competente non possono addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato".

<sup>10</sup> Art. 16, comma 4 L.P. 23/92: "Quando sono coinvolte più strutture appartenenti alla medesima amministrazione queste, prima di rendere le determinazioni di competenza entro i termini previsti, possono effettuare un esame contestuale delle rispettive posizioni mediante lo svolgimento delle conferenze di servizi".

<sup>11</sup> Anche qualora alla CPC siano attribuite le funzioni della CEC ai sensi dell'art. 7, comma 13, L.P.15/15.







procedimento, di apportare modifiche al progetto, quando queste siano necessarie per il rilascio del permesso di costruire.

A tal fine, il Comune può scegliere anche di convocare il richiedente (anche più di una volta) per concordare i tempi e le modalità di modifica del progetto, redigendo apposito verbale dell'incontro recante le prescrizioni/modifiche richieste.

In questo caso, il termine previsto per il rilascio del permesso di costruire sarà sospeso fino alla presentazione delle modifiche progettuali e, dunque, i termini riprenderanno a decorrere, computando quelli già trascorsi, dalla presentazione del nuovo progetto. Per la sospensione si applica l'articolo 3, comma 5, L.P. 23/92, ossia va fissato un termine certo entro il quale presentare le modifiche richieste (massimo 60 giorni)<sup>12</sup>. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine a tale scopo assegnato, il Comune, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti. Della sospensione e della eventuale diffida è data comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

SI RICORDA che, tra le ipotesi di sospensione in capo al Comune, l'art. 67, comma 2, del regolamento unico edilizio provinciale prevede la motivata sospensione nei seguenti casi:

- a) se il Comune accerta che il progetto non è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale; in tal caso il comune fissa un nuovo termine entro il quale adequare il progetto alle norme urbanistiche mediante integrazione o sostituzione degli elaborati; (questa ipotesi è ormai assorbita dalla previsione di cui all'articolo 82, comma 1 quater);
- b) se il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione (questa ipotesi invece è da intendersi ulteriore rispetto alla previsione di cui all'articolo 82, comma 1 quater).

### 8. CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA O SIMULTANEA (art. 14 ter, L.241/90) (allegato 1, lett. C4)

Il Comune indice la cds simultanea, qualora all'esito dei lavori della conferenza semplificata (asincrona) siano pervenute dalle altre amministrazioni invitate posizioni che indicano prescrizioni o condizioni che richiedono modifiche sostanziali e quindi un esame contestuale "in presenza", o in videoconferenza ove possibile, della domanda (fac-simile "Convocazione conferenza di servizi sincrona" – allegato 8).

In altri termini si arriva al confronto in presenza quando non è stato possibile in conferenza semplificata (asincrona) far convergere tutte le prescrizioni vincolanti necessarie per il rilascio del permesso di costruire.

 La cds simultanea si svolge entro 10 gg dalla conclusione della conferenza semplificata, ossia entro 10 giorni dalla scadenza del termine previsto per il rilascio

<sup>12</sup> Nel caso in cui la sospensione sia disposta nello stesso momento, ma per due diverse finalità (es. convenzione e modifica progettuale), prevale il termine di sospensione più lungo. Nel caso in cui il termine di procedimento sia già sospeso in virtù di un'altra ipotesi di sospensione, il nuovo termine di sospensione andrà a sommarsi alla frazione residua del primo termine di sospensione.







degli atti di assenso in conferenza semplificata (si veda il paragrafo INDIZIONE DELLA CONFERENZA, lett.c).

Alle riunioni partecipa il rappresentante unico della struttura o amministrazione, o un suo delegato, che esprime le volontà della struttura o amministrazione in modo univoco e vincolante e può indicare le eventuali modifiche progettuali necessarie per formulare un assenso.

Alle riunioni della conferenza possono essere invitati anche gli interessati (ivi compreso il progettista).

Possono essere richieste integrazioni documentali o chiarimenti (entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data della prima riunione in forma simultanea precedentemente fissata. Tale richiesta comporta la sospensione del termine di procedimento per una sola volta e per un massimo di 30 giorni). Eventuali richieste di integrazioni "tardive" (ossia successive ai 15 giorni) non determinano la sospensione del termine, né lo spostamento del termine finale.

Ai fini della semplificazione del procedimento, il Comune può riassumere, in <u>un'unica</u> <u>comunicazione al privato</u>, le richieste di modifica necessarie.

- I lavori della conferenza in forma simultanea devono concludersi entro 45 giorni decorrenti dalla data della prima riunione. Tutte le amministrazioni coinvolte (comprese quelle preposte alla tutela degli interessi sensibili) devono esprimersi quindi entro questo termine.
- Entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura dei lavori, il Comune adotta il provvedimento conclusivo della conferenza e del procedimento edilizio sulla base delle posizioni prevalenti.

In linea di massima sarebbe opportuno che i lavori della conferenza di servizi simultanea post semplificata si concludano in un'unica riunione (quella già precedentemente comunicata nella nota di indizione della conferenza semplificata). In tal caso, quindi non verranno "utilizzati" tutti i 45 giorni previsti dalla normativa e il provvedimento conclusivo sarà adottato entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla prima e unica riunione.

Nel caso in cui invece siano necessarie più riunioni (es. nel caso di richieste di integrazioni), i 45 giorni di cui sopra decorrono dalla data della prima riunione (quella già precedentemente comunicata nella nota di indizione della conferenza semplificata), mentre il provvedimento conclusivo verrà adottato entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'ultima riunione (che dovrà essere indetta entro e non oltre i 45 giorni previsti dalla normativa come tassativi).

Si considera acquisito, senza condizioni, l'assenso delle strutture o delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni estranee alla conferenza.

Il provvedimento motivato di conclusione della conferenza di servizi simultanea post semplificata, adottato dal Comune all'esito della stessa, sostituisce tutti gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza, ha contenuto decisorio e (autonomo) valore provvedimentale. Esso rappresenta una sintesi delle posizioni espresse da ciascuna amministrazione coinvolta nel rilascio del permesso di costruire: il Comune







ha l'obbligo, quindi, di indicare in modo chiaro e dettagliato le prescrizioni recate dal provvedimento, a sintesi dei singoli atti di assenso, che possono essere allegati alla determinazione conclusiva.

Per adottare la determinazione conclusiva della conferenza di servizi simultanea, il responsabile del procedimento tiene conto delle posizioni prevalenti espresse dai rappresentanti unici delle amministrazioni (statali, regionali e degli enti locali) coinvolte<sup>13</sup>.

Non è dunque prevista una votazione nella quale si possano definire maggioranze e minoranze.

Se il permesso di costruire è stato adottato sulla base delle **posizioni prevalenti** e nel corso della conferenza sono stati espressi motivati dissensi da parte di strutture o amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, l'efficacia del provvedimento è sospesa per 10 giorni entro i quali le predette amministrazioni dissenzienti possono presentare opposizione alla Giunta provinciale<sup>14</sup>.

Una volta adottato il provvedimento edilizio (che conclude la conferenza di servizi e il procedimento edilizio), il Comune comunica al richiedente l'esito finale del procedimento, assieme alla richiesta di pagamento del contributo di costruzione, se dovuto, all'imposta di bollo da apporre al titolo edilizio e agli altri documenti necessari, es. allacciamento impianti, al rilascio del titolo (facsimile:

- "Provvedimento unico positivo cds simultanea post semplificata solo atti di assenso" allegato 9":
- "Provvedimento unico positivo cds simultanea post semplificata prevalenza assensi su dissensi" allegato 10;
- "Determinazione negativa cds simultanea post semplificata solo dissensi" allegato 11;
- "Determinazione negativa cds simultanea post semplificata prevalenza dissensi" allegato 12;
- "Comunicazione esito procedimento" allegato 6).

Una volta rilasciato il permesso di costruire il richiedente può dare inizio ai lavori dopo aver provveduto al pagamento del contributo di costruzione.

Infine, spetta al Comune (anche su sollecitazione motivata delle amministrazioni i cui atti sono stati sostituiti dal provvedimento finale), qualora ne ricorrano i casi e le ragioni, procedere all'**annullamento d'ufficio** (previa convocazione di una nuova conferenza di servizi).

Si ricorda infine che ai sensi della L.P. 23/92, articolo 16, il Comune deve indire la conferenza di servizi decisoria tutte le volte in cui - per la conclusione positiva di un procedimento amministrativo - deve acquisire almeno due atti di assenso comunque denominati da parte di altre

13 Sono "posizioni prevalenti" quelle "che hanno un peso specifico superiore alle altre per l'importanza degli interessi tutelati in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame" (cfr. Presidenza Consiglio dei ministri, "linee guida operative" 10 gennaio 2013). Spetta, dunque, al responsabile del procedimento "[...] esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, il ruolo assunto dall'amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l'effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza" (Consiglio di Stato, sentenza del 27 agosto 2014, n. 4374).

<sup>14</sup> Tale opposizione sospende l'efficacia del provvedimento. Nei 15 giorni successivi alla ricezione dell'opposizione la struttura provinciale che cura l'attività di segreteria della Giunta provinciale indice una riunione con tutte le strutture e amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza al fine di individuare una soluzione condivisa che sostituisca il provvedimento oggetto di opposizione. In caso di esito positivo della riunione, la struttura provinciale o l'amministrazione pubblica competente adotta un nuovo provvedimento motivato di conclusione del procedimento. Se nel corso della riunione o nei successivi 15 giorni non è raggiunta l'intesa, sull'opposizione decide la Giunta provinciale. Se la Giunta non accoglie l'opposizione, il provvedimento motivato di conclusione della conferenza e del procedimento acquisisce efficacia definitiva. Se la Giunta provinciale accoglie parzialmente l'opposizione, modifica il provvedimento di conclusione della conferenza e del procedimento.







amministrazioni, pertanto il meccanismo descritto nei paragrafi precedenti si applica anche alle altre procedure edilizie (es. permesso di costruire in sanatoria; accertamento di conformità...)

### **9. SILENZIO ASSENSO** (art. 82, comma 2 e 3, L.P. 15/15)

Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo (60 o 90 gg), il silenzio del Comune equivale a provvedimento di accoglimento della domanda (silenzio assenso) ai sensi dell'articolo 23 bis della L.P. 23/92.

Il silenzio assenso non si forma per il rilascio del permesso di costruire quando sussistono vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali. In presenza di questi vincoli, l'amministrazione deve sempre adottare un provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego.

Il silenzio assenso non si forma, inoltre, in caso di **permesso di costruire convenzionato** ai sensi dell'articolo 84 della L.P. 15/15.

Pur in assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco in materia, la giurisprudenza ritiene comunque che la formazione del provvedimento di accoglimento "tacito" richiede che sussistano comunque tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla fattispecie astratta, allo scopo di evitare di concedere *per silentium* quel che non sarebbe possibile mediante l'esercizio espresso del potere da parte della P.A.<sup>15</sup>.<sup>16</sup>

Si ritiene comunque opportuno riportare la posizione dell'ANCE<sup>17</sup> secondo la quale in presenza di immobili soggetti a vincoli idrogeologici (es. carta di sintesi della pericolosità), ambientali (es. di parco), paesaggistici o culturali (es. storico-artistici, archeologici), il silenzio assenso non opera e trovano applicazione le norme sulla conferenza di servizi. In sostanza tutte le volte che l'intervento riguardi edifici vincolati o ubicati in aree vincolate, il Comune deve procedere attraverso l'indizione di una conferenza di servizi per acquisire le relative autorizzazioni e non trovano applicazione le regole procedurali ordinarie per il rilascio del permesso di costruire, compreso il silenzio assenso.

### Quindi, come opera in concreto il silenzio assenso?

La giurisprudenza ha confermato che qualora si sia in presenza di vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, il silenzio assenso non si forma anche se il privato dovesse allegare l'autorizzazione paesaggistica o culturale o il nulla osta dell'ente parco alla domanda di permesso di costruire. Qualora quindi la domanda di permesso di costruire sia già munita di autorizzazione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato si applica la regola generale secondo cui i procedimenti amministrativi sono definiti mediante provvedimento espresso essendo sufficiente la presenza dei vincoli citati "a bloccare" il formarsi del silenzio assenso.

<sup>15 (</sup>C.d.S., sez. IV, 25 febbraio 2021, n. 1629; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, Sent., 28 ottobre 2020, n. 4902).

<sup>16</sup> Di contrario avviso, invece, la recente sentenza C.d.S. 8 luglio 2022, n. 5746, secondo cui il silenzio-assenso si forma anche quando l'attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l'adozione non è conforme alle norme che ne disciplinano lo svolgimento, e ciò in ragione dell'obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore – rendere più spediti i rapporti tra amministrazione e cittadini, senza sottrarre l'attività al controllo dell'amministrazione –, che viene realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando la sola possibilità di intervenire in autotutela sull'assetto di interessi formatosi silentemente.

<sup>17</sup> Dossier ANCE "Il silenzio assenso nel permesso di costruire" maggio 2021.







#### 10. ARCHIVIAZIONE PRATICHE EDILIZIE

Tra gli strumenti di semplificazione del procedimento, si ricorda infine l'utilità dell'**archiviazione delle pratiche** giacenti da lungo tempo, per decorso infruttuoso dei termini procedimentali oppure per inerzia del richiedente il permesso di costruire.

Al di fuori dei casi in cui è possibile che si formi il silenzio assenso, come sopra precisato, possono infatti presentarsi casi in cui l'istruttoria rimane sospesa, anche per anni, in virtù di richieste di integrazione documentale mai corrisposte o di provvedimenti mai ritirati.

Pur trattandosi di casi sporadici, per buona prassi amministrativa, è opportuno verificare se il richiedente è ancora interessato al provvedimento, assegnando allo stesso un termine breve (es. 30 gg) per manifestare il suo interesse e produrre l'eventuale documentazione già formalmente richiesta e contestualmente avvisandolo che, in caso di mancato riscontro nei termini assegnati, il procedimento verrà valutato sulla base dei documenti agli atti e dunque si concluderà con un atto di archiviazione. Ai sensi infatti dell'articolo 3, comma 5, della legge provinciale sul procedimento amministrativo "(...) In caso di mancata regolarizzazione entro il termine a tale scopo assegnato, l'amministrazione, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti".

Coerentemente anche l'art. 67, comma 4 del RUEP, precisa che, in caso di mancato rispetto dei termini per la presentazione della documentazione richiesta e il pagamento del contributo di costruzione, il Comune fissa un termine ulteriore, decorso inutilmente il quale l'amministrazione comunale comunica al richiedente la chiusura della pratica sulla base della documentazione agli atti.

Ulteriori dilazioni temporali non sono ammissibili alla luce dei principi generali di snellimento procedimentale sopra richiamati.

#### 11. PIATTAFORMA DIGITALE E AGGIORNAMENTO MODULISTICA UNIFICATA

Le presenti indicazioni costituiscono un primo strumento operativo ad uso dei Comuni, tenuto conto delle risorse che le amministrazioni comunali hanno ad oggi in dotazione. Preme evidenziare come già rappresentato sopra che è in fase di implementazione il progetto di digitalizzazione delle pratiche edilizie, coordinato dall'Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione, finalizzato tra l'altro a rendere disponibile una nuova piattaforma attraverso la quale sarà possibile gestire in modalità digitale il procedimento di rilascio del permesso di costruire.

Nell'ambito di tale progettualità e in sinergia con le azioni del progetto PNRR "1.000 esperti", è inoltre in corso di revisione la modulistica unificata relativa alle pratiche edilizie approvata dalla Giunta provinciale e attualmente in uso, come disponibile sul portale del Consorzio dei Comuni trentini. La finalità della revisione è quella di aggiornare e, laddove possibile, semplificare i moduli in questione adattandoli in modo dinamico per l'utilizzo tramite la nuova piattaforma, nella quale la logica attuale viene ribaltata: dal modulo statico da compilare in ogni sua parte si passa ad un processo guidato di identificazione e qualificazione della tipologia di intervento, con strumenti di "autocompilazione" grazie all'integrazione con banche dati nazionali (es. registro imprese) e locali (es. catasto) e formazione automatizzata del modulo di domanda per i passaggi successivi. L'inserimento della domanda nella piattaforma consentirà inoltre la scansione temporale dei tempi e delle scadenze, dei passaggi essenziali della procedura e della conferenza di servizi. Saranno







inoltre disponibili nella piattaforma dedicata (<a href="https://coll.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=L378">https://coll.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=L378</a>)<sup>18</sup> i fac simile delle comunicazioni da effettuarsi tramite le specifiche funzionalità tra tutti i soggetti coinvolti nel procedimento edilizio, nella logica del coordinamento complessivo in capo all'interlocutore unico (Comune).

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE - dott.ssa Cristiana Pretto -

IL DIRETTORE GENERALE - dott. Marco Riccadonna -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

All.ti: c.s.

<sup>18</sup> La piattaforma richiede l'accesso tramite credenziali SPID o CNS. Spiegazioni e chiarimenti sulla procedura di abilitazione e di compilazione di una pratica possono essere richieste inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pnrr.digital@provincia.tn.it